

Riscossi diritti di copia  
di Euro .....  
mediante opposizione di marche  
in unico esemplare sull'originale  
Torino il 3/9/08 il Cancelliere

1089

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO

Rp. 966/07

I sezione civile

Causo 1696/09

Ref CV 1444/09

20 LUG 2009

riunita in camera di consiglio in persona di:

Dott. Mario Griffey Presidente  
Dott. Angelo Converso Consigliere  
Dott. Adriano Patti Consigliere rel.

oggetto:

diritto

societario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n° 966 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno  
2007 e posta in deliberazione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. promossa da:

**IL CASO.it**

[redacted], residenti in Torino, quivi  
elettivamente domiciliati in via Magenta 36, presso lo studio dell'Avv. Sebastiano

2) Zuccarello, che li rappresenta e difende per mandato in atti;

**ATTORI APPELLANTI**

CONTRO:

**BANCA** [redacted], in persona del  
legale rappresentante, con sede in [redacted] elettivamente domiciliata in Torino, via del  
Carmine 2, presso lo studio degli Avv. ti [redacted] e

2) [redacted] che la rappresentano e difendono per mandato in atti;

**CONVENUTA APPELLATA**

Conclusioni delle parti

Per gli attori appellanti:

## IL CASO.it

"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello

respinta ogni contraria istanza, difesa o eccezione, riformare la sentenza del Tribunale di Torino n. 3767 del 6 giugno 2006 e conseguentemente:

1. accertare e dichiarare l'inesistenza o nullità del contratto di intermediazione mobiliare e, conseguentemente, la nullità dell'operazione di negoziazione dei titoli Cirio effettuata dalla ~~Banca Sella~~ per i motivi in atti;
2. accertare e dichiarare la nullità dell'operazione di negoziazione dei titoli Cirio per i motivi in atti;
3. in via gradata, annullare le operazioni di negoziazione dei titoli Cirio per errore essenziale e per i motivi in atti;
4. in via ulteriormente gradata, dichiarare risolte per grave inadempimento le operazioni relative alla negoziazione dei titoli Cirio effettuata tramite Banca Sella s.p.a.;
5. in ogni caso, accertare e dichiarare la responsabilità di Banca ~~Sella~~ per il danno sofferto a qualsiasi titolo;
6. per l'effetto, in accoglimento di qualsiasi delle domande di cui ai precedenti punti, condannare Banca ~~Sella~~ s.p.a., in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore dei sigg.ri ~~Della Valle, Gargano, Caporali, Tasso~~ della somma di € 50.000,00 o altra diversa di giustizia, oltre interessi, spese, rivalutazioni e cedole non percepite.

Con vittoria di spese ed onorari dei due gradi di giudizio, oltre accessori di legge."

Per la convenuta appellata:

IL CASO.it

"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello

respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

respingere l'appello avversario, confermando l'impugnata sentenza.

Con vittoria di spese ed onorari anche del presente grado di giudizio, oltre Cpa e Iva."

**IL CASO.it**

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 14 giugno 2004, ~~Donatella Gargiulo e Giuseppe~~  
~~\_\_\_\_\_~~ premesso di essere stati, quali correntisti e titolari di un conto deposito titoli  
(n. ~~\_\_\_\_\_~~) presso la Banca ~~\_\_\_\_\_~~ s.p.a. (filiale di Torino, ~~\_\_\_\_\_~~  
~~Cooper~~), indotti da suoi dipendenti alla sottoscrizione il 18 gennaio 2001 di  
obbligazioni Cirio S.p.a 8% Eur 01/05 (cod. titolo 521765) del valore nominale di €  
50.000,00, senza alcuna informazione sui rischi dell'operazione, culminata nel noto  
dissesto (in esito alle illustrate vicende della crisi del Gruppo Cirio e del  
comportamento delle banche creditrici) e dedotta la violazione delle disposizioni  
vigenti in materia di emissione di obbligazioni e di tutela degli investitori, nonché di  
doveri a carico degli intermediari finanziari, convenivano in giudizio davanti al  
Tribunale di Torino la Banca ~~\_\_\_\_\_~~ s.p.a., in persona del legale rappresentante,  
chiedendo: a) la pronuncia di nullità, per violazione di norme imperative (art. 1418  
c.c., in particolare per la vendita in assenza di prospetto), dei contratti e delle  
operazioni relative alle obbligazioni Cirio concluse con la banca e la sua condanna al  
pagamento della somma di € 50.000,00, oltre interessi e rivalutazione; b) in  
subordine, il loro annullamento per vizio del consenso e la sua condanna al  
pagamento della somma di € 50.000,00, oltre interessi e rivalutazione; c) in ulteriore  
subordine, la sua condanna al pagamento della somma di € 50.000,00, oltre  
interessi e rivalutazione, a titolo risarcitorio (anche per perdita di *chance*), per  
responsabilità precontrattuale, per collocazione dei titoli in assenza di prospetto  
informativo, ovvero per inadempimento contrattuale all'obbligo di non agire in  
conflitto di interessi e di quello specifico di vendere i titoli in questione soltanto ad  
investitori istituzionali e non anche a clientela *retail*, nonché di quelli di diligenza, di

correttezza e di trasparenza, a norma dell'art. 21 d.p.r. 58/98 e delle disposizioni regolamentari Consob (in particolare reg. 11522/98), tenuto anche conto della ripartizione dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 23 d.p.r. 58/98; con la condanna, infine, al pagamento di somme ulteriori, in misura non inferiore a € 15.000,00 (oltre interessi e rivalutazione), a titolo di danno biologico o esistenziale e di danno non patrimoniale.

Costitutosi il contraddittorio, la banca convenuta, in persona del legale rappresentante, premesso il proprio ruolo di mera intermediaria nella raccolta degli ordini dei clienti attori (che avevano disposto in piena autonomia del proprio patrimonio con investimenti, ad elevato rischio, anche maggiore di quelli in oggetto e sempre selezionati di proprie iniziativa e volontà) e dedotto di avere sempre agito con diligenza, eccettiva l'infondatezza delle domande avversarie, di cui chiedeva, previa ammissione delle prove orali dedotte, il rigetto. **IL CASO.it**

Dopo comunicazione di memorie tra le parti, istruzione documentale ed orale, il tribunale adito, esclusa la ricorrenza, in esito a critico esame delle risultanze probatorie e previa delimitazione del tema decisionale (anche in relazione all'omessa contestazione, da parte della banca convenuta con la memoria difensiva ex art. 7 d. lg. 5/2003, dell'attore deduzione di inadeguata informazione sul rischio dell'investimento, configurante inadempimento dell'intermediario, agli obblighi previsti a suo carico dagli artt. 21 d. lg. 58/98, 28 e 29 reg. Consob 11522/98):

a) della nullità dell'operazione, in mancanza di prospetto informativo e pertanto in violazione delle disposizioni degli artt. 94, 96, 97 e 99 d. lg. 58/98, per avere Banca Sella prestato attività (non già di sollecitazione, non avendo partecipato al consorzio di collocamento, ma) di intermediazione, non esigente la predisposizione del detto prospetto, neppure rilevando a tali fini la circostanza della vendita del titolo prima della sua quotazione ufficiale in un mercato regolamentato (ossia nel periodo di cd. *grey market*), in quanto su esplicito ordine degli attori, non potendo poi essere

esaminati, a norma dell'art. 23, terzo comma d. lg. 58/98, profili di nullità da essi non dedotti;

### IL CASO.it

b) dell'annullabilità dell'operazione medesima per vizio del consenso, in difetto, prima ancora che di prova, di specifica allegazione;

c) dell'inadempimento della banca ad obblighi: tanto di responsabilità (precontrattuale) da prospetto che di divieto di collocazione dei titoli a piccoli risparmiatori, non avendo partecipato al consorzio di collocamento; tanto di non agire in conflitto di interessi, in difetto di prova dell'esposizione della banca nei confronti del Gruppo Cirio e del compimento dell'operazione per rientro da essa; tanto, infine, di inadeguata informazione sul rischio generale degli investimenti e specifico delle obbligazioni Cirio, per la ritenuta offerta dalla banca, in esito al critico esame della dichiarazione del teste ~~Roberto T...~~ (gestore di Banca ~~...~~), di informazioni idonee ad una scelta consapevole degli investitori, ai sensi degli artt. 21 d. lg. 58/98 e 28 reg. Consob 11522/98, pure ravvisata l'adeguatezza dell'operazione, per tipologia, oggetto, frequenza e dimensione, a norma dell'art. 29 reg. Consob cit., tenuto conto del documentato portafoglio degli attori, specificamente indicato;

d) dei presupposti, pertanto, per alcuna condanna risarcitoria dell'intermediaria convenuta;

con la sentenza n. 3767 del 6 giugno 2006, rigettava tutte le domande degli attori, pure condannandoli alla rifusione delle spese giudiziali, in favore della banca.

Con atto di citazione notificato il 4 giugno 2007, ~~...~~ ~~...~~ proponevano appello avverso la predetta sentenza, di cui, sulla base di sostanzialmente sette motivi di gravame, chiedevano la riforma, con l'accoglimento delle domande già proposte (e respinte) in primo grado.

### IL CASO.it

Costitutosi il contraddittorio anche in questo grado, ~~...~~ Holding Banca ~~...~~ s.p.a. ~~...~~ eccepiva, in persona del legale

rappresentante, in esito ad argomentata confutazione dei vari mezzi, l'infondatezza dell'appello avversario, di cui chiedeva la reiezione. **IL CASO.it**

Dopo trattazione, la causa era assegnata in decisione sulle precisate conclusioni in epigrafe trascritte, concessi alle parti i termini di legge per le difese finali.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di gravame, ~~Banca [redacted] e [redacted]~~ deducono nullità della negoziazione per assenza del contratto quadro di intermediazione mobiliare, a norma degli artt. 23, primo comma d. lg. 58/98 e 30 reg. Consob 11522/98, in quanto requisito di forma *ad substantiam*, ben deducibile anche (per la prima volta) nel presente grado, per la coordinata combinazione dell'art. 23, terzo comma d. lg. cit. con l'art. 1421 c.c., in quanto nullità insanabile e pertanto rilevabile in ogni momento del giudizio, anche secondo precedente di merito, specificamente indicato.

Eccepisce Banca ~~[redacted]~~ l'inammissibilità del mezzo, per la deduzione con esso di un'eccezione nuova, vietata dall'art. 345, secondo comma c.p.c.: tale essendo, in senso proprio, quella di nullità in questione, così come espressamente stabilito dall'art. 23, terzo comma d. lg. 58/98, derogante al principio di generale rilevabilità d'ufficio posto dall'art. 1421 c.c., peraltro da coordinare con quello della domanda posto dagli artt. 99 e 112 c.p.c.

Con il secondo motivo di gravame, ~~[redacted]~~ deducono la nullità dell'operazione per violazione delle disposizioni contenute negli artt. 94 ss. d. lg. 58/98, regolanti la sollecitazione al pubblico risparmio, in quanto sostanzialmente realizzata da Banca ~~[redacted]~~, nonostante la formale negoziazione di titoli a propria volta acquistati, mediante un meccanismo di cd. offerta indiretta (articolata in una prima fase di collocazione dei titoli dall'emittente presso investitori professionali, immediatamente da questi, nella seconda, rivenduti ad investitori non

professionali, in termini brevissimi dal termine del collocamento privato o addirittura prima dell'effettiva emissione, ossia nella cd. fase di *grey market*) esigente l'assolvimento di analogo onere di pubblicazione del prospetto informativo e delle altre norme regolanti le offerte pubbliche, così come ritenuto da recenti provvedimenti di merito (Trib. Milano 20 marzo 2006, n. 3575; Trib. Torino 8 maggio 2007, n. 3078), diffusamente richiamati.

### IL CASO.it

Eccepisce Banca ~~\_\_\_\_\_~~ l'infondatezza del mezzo, per non avere neppure indirettamente compiuto attività di sollecitazione e di collocamento delle obbligazioni Cirio, non avendo partecipato ad alcuna operazione di massa, né effettuato offerte pubbliche indirizzate indistintamente ed a condizioni standardizzate (pertanto al di fuori delle ipotesi regolate dagli artt. 94 ss. d. lg. 58/98), quanto piuttosto negoziato singolarmente con gli attori i suddetti titoli, con inconferenza assoluta, nel caso di specie, dell'indirizzo giurisprudenziale *ex adverso* richiamato.

Con il terzo motivo di gravame, ~~\_\_\_\_\_~~ deducono inadempimento della banca, in violazione degli artt. 21 d. lg. 58/98 e 28 reg. Consob 11522/98, per non avere fornito, in esito al critico esame delle generiche ed imprecise dichiarazioni rese dal teste ~~\_\_\_\_\_~~ (che ha, in particolare, riferito la comunicazione agli attori, in relazione alle obbligazioni Cirio, delle sole assenza di *rating* e maggiore rischiosità dell'investimento), un'adeguata informazione, tacendo il compimento della negoziazione sul *grey market*, l'emissione del titolo dalla borsa di Lussemburgo (e pertanto al di fuori della vigilanza Consob e senza le garanzie previste dall'art. 2412 c.c.) e la condizione di pesante indebitamento del gruppo Cirio, risultante dall'*offering circular*, così contravvenendo agli obblighi informativi imposti dalle disposizioni suindicate (e con ampio richiamo di precedenti in tale senso dello stesso tribunale di Torino), non avendo poi assolto all'acquisizione delle prescritte informazioni sull'esperienza di investimenti in strumenti finanziari, sulla situazione finanziaria, sugli obiettivi di investimento e sulla propensione al rischio

degli esponenti, attraverso la loro profilatura (non essendo stato prodotto alcun documento al riguardo), cui neppure consegnato il documento sui rischi generali degli investimenti, peraltro di per sé solo irrilevante.

Con il quarto motivo di gravame, ~~\_\_\_\_\_~~ deducano l'inadeguatezza dell'operazione, in violazione degli artt. 21 d. lg. 58/98 e 29 reg. Consob 11522/98, erroneamente ritenuta dal tribunale invece adeguata, sulla base delle dichiarazioni del teste ~~\_\_\_\_\_~~, ancora una volta censurate come generiche ed insufficienti e delle risultanze dell'estratto del conto deposito titoli, ininfluyente ai fini dell'obbligo al riguardo della banca e persino relativo a periodo (situazione all'11 febbraio 2004) ampiamente successivo alla negoziazione in questione (gennaio 2001), cui riferita la valutazione di adeguatezza dell'operazione, comunque da escludere per le caratteristiche oggettive del titolo, sopra indicate, pure tenuto conto della propria bassa propensione al rischio e scarsa conoscenza dei mercati finanziari, sempre rappresentate alla banca.

**IL CASO.it**

Eccepisce Banca ~~\_\_\_\_\_~~ l'infondatezza dei due mezzi, per l'assolvimento dei propri obblighi informativi, in ordine alle specifiche caratteristiche di rischiosità e di adeguatezza dello strumento finanziario, come risultante dalle puntuali dichiarazioni del teste ~~\_\_\_\_\_~~, proprio dipendente direttamente informato della vicenda per averla personalmente seguita, riscontrate dai documenti specificamente indicati, rettamente valutati (le une e gli altri) dal tribunale; inammissibile poi la deduzione (siccome tardiva con la memoria ai sensi dell'art. 6 d. lg. 5/2003) dell'acquisto delle obbligazioni in fase di *grey market*, pienamente legittimo, in quanto assimilabile alla vendita di cosa futura.

Con il quinto motivo di gravame, ~~\_\_\_\_\_~~ deducano erronea individuazione dal tribunale della *causa petendi* della domanda di nullità, così come articolata nei propri atti, limitata alla sola violazione degli artt. 94 ss. d. lg. 58/98, con omissione dell'esame dei profili di nullità (virtuale), pure allegati,



discendenti dalla violazione delle disposizioni, aventi natura di norme imperative (così come da orientamento giurisprudenziale di merito, ampiamente citato), previste dagli artt. 21 d. lg. 58/98 e 26 ss. reg. Consob 11522/98. **IL CASO.it**

Eccepisce Banca [redacted] l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del mezzo, per novità della domanda, in assenza, nel giudizio di primo grado, della pretesa specificazione di quella di nullità ai sensi dell'art. 1418 c.c. ed in ogni caso qualificata la violazione dei doveri di informazione dell'investitore e di corretta esecuzione delle operazioni dagli intermediari finanziari come cause di inadempimento e non di nullità (così, a composizione del precedente contrasto interpretativo: Cass. sez. un. 19 dicembre 2007, n. 26724).

Con il sesto motivo di gravame, [redacted] deducono l'annullabilità della negoziazione dei titoli Cirio, per proprio vizio del consenso, in quanto indotti in errore, essenziale e riconoscibile dalla banca (ben consapevole della natura e qualità dei titoli, intendendo trasferire su di loro i rischi dell'insolvenza del Gruppo Cirio), acquistati, senza alcuna informazione specifica sulle peculiari caratteristiche (già illustrate) della loro rischiosità, confidando nella loro natura di ordinarie obbligazioni.

Eccepisce Banca [redacted] l'infondatezza del mezzo, per l'insussistenza di alcun procurato vizio del consenso degli attori appellanti, autonomamente e consapevolmente determinatisi all'acquisto delle obbligazioni Cirio.

Con il settimo motivo di gravame, [redacted] deducono l'erronea statuizione sulle spese giudiziali, poste interamente a proprio carico, anziché essere compensate per la particolare difficoltà delle questioni trattate. **IL CASO.it**

In ordine al primo motivo di gravame, relativo a nullità della negoziazione per assenza del contratto quadro di intermediazione mobiliare, la Corte ne ritiene l'inammissibilità, per la novità dell'eccezione (in senso proprio, siccome protettiva, in

quanto opponibile "solo dal cliente", a norma dell'art. 23, terzo comma d. lg. 58/98 e pertanto derogante, per espressa disposizione di legge, il principio di generale rilevabilità della nullità posto dall'art. 1421 c.c.), per la prima volta formulata nel presente grado e quindi in violazione del divieto posto dall'art. 345, secondo comma c.p.c.

In ordine al secondo motivo di gravame, relativo a nullità dell'operazione per violazione delle disposizioni contenute negli artt. 94 ss. d. lg. 58/98, la Corte rileva come non sussistano, in base alle risultanze acquisite, i presupposti di un'offerta indiretta al pubblico, ossia sul mercato ai terzi in modo generalizzato ed indifferenziato: avendo, infatti, la Banca [redacted] operato una negoziazione singolare, nei confronti degli investitori attori, odierni appellanti e pertanto al di fuori dell'ambito previsionale degli artt. 94 ss. d. lg. 58/98, senza necessità di assolvere ai relativi obblighi, in particolare di predisposizione di un prospetto.

#### **IL CASO.it**

Dalle superiori argomentazioni discende pertanto il rigetto del mezzo, per la sua infondatezza.

In ordine al terzo motivo di gravame, relativo ad inadempimento della banca ai propri obblighi informativi, in violazione degli artt. 21 d. lg. 58/98 e 28 reg. Consob 11522/98, la Corte osserva, come la Banca [redacted] nell'attività di negoziazione per conto terzi prestata, con l'operazione in oggetto, in favore di [redacted] [redacted] abbia prestato un servizio di investimento, a norma dell'art. 1, quinto comma, lett. b) d. lg. 58/98, come tale soggetto agli obblighi suindicati.

Ebbene, da nessun documento versato agli atti di causa risulta il positivo assolvimento, da parte della banca intermediaria, degli obblighi informativi, tanto passivo, quanto attivo: il primo (*know your customer rule*), relativo all'assunzione delle informazioni, da parte dei clienti investitori, in ordine alla loro esperienza di investimenti in strumenti finanziari, alla situazione finanziaria, agli obiettivi di investimento ed alla loro propensione al rischio (art. 28, primo comma, lett. a reg.

Consob 11522/98), mediante compilazione di apposita scheda informativa (cd. profilatura del cliente investitore); il secondo (*know your merchandise*), posto a carico degli intermediari autorizzati dall'art. 28, secondo comma reg. Consob cit. (*"Gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento"*), a puntualizzazione dell'obbligo, a loro carico, di *"operare in modo che"* i clienti *"siano sempre adeguatamente informati"* (art. 21, primo comma, lett. b d. lg. 58/1998), a propria volta specificante quello più generale di osservanza di un comportamento ispirato a *"diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati"* (art. 21, primo comma, lett. a d. lg. 58/1998).

Se questi sono allora gli obblighi informativi, appare evidente che non siano stati adempiuti dalla banca intermediaria: neppure ciò risultando, contrariamente a quanto opinato dal tribunale (in particolare alle pgg. 12 e 13 della sentenza impugnata), dalle dichiarazioni di [REDACTED], attuale gestore Corporate presso la Banca [REDACTED] all'epoca (e fino al 2003) vicedirettore, prima e direttore, poi dell'agenzia di corso [REDACTED] [REDACTED], che aveva personalmente seguito le operazioni di investimento di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], sentito come teste all'udienza del 26 ottobre 2005. Ed infatti, premesse alcune considerazioni generali sul rapporto dei predetti con la banca (*"Erano già clienti della Banca [REDACTED]. Avevano già in corso degli investimenti tramite la Banca e le operazioni che sono state eseguite di cui è causa furono svolte utilizzando giacenze di precedenti investimenti. Non ho verificato quale fosse il contratto in corso tra le parti. I precedenti investimenti mi pare avessero ad oggetto una gestione patrimoniale"*) e suggerita, una volta acquisita la loro insoddisfazione per i rendimenti dei precedenti investimenti (*"Ricordo chiaramente che i signori [REDACTED]... erano insoddisfatti dei rendimenti della gestione*

IL CASO.it

patrimoniale. ... Il sig. ██████████ manifestava la volontà di investimenti più redditizi sotto forma di investimenti cedolari. Per investimenti cedolari si intende investimenti obbligazionari") e secondo prassi interna, una prudente ripartizione degli investimenti così da limitare quelli ad elevato rischio alla soglia del 10% del patrimonio del cliente, egli ha escluso di avere assunto un'adeguata informazione dal cliente (come detto, per nulla documentata, sotto alcun profilo ed al riguardo inconferenti gli estratti del loro conto titoli al 31 dicembre 2000 ed al 31 gennaio 2001: doc. 3 del fascicolo di primo grado della banca), avendo anzi sul punto riferito: "In prima battuta io eccepii ai signori ██████████ che investire tutto il patrimonio in titoli ad alto rendimento poteva essere eccessivamente rischioso, In questa ottica i clienti mi confermarono di avere altre disponibilità presso altri istituti. Non mi spiegarono né le cifre né la tipologia di investimenti."

#### **IL CASO.it**

Ma ancora più carente la sua informazione attiva, in specifico riferimento ai bonds Cirio negoziati: qui davvero del tutto generica ("La loro scelta cadde, tra gli altri, anche sui bonds Cirio che avevano rendimenti molto elevati. Preciso che all'epoca i bonds Cirio non avevano rating. ... Ho fatto presente nel discorso iniziale a questi clienti che più il rating era basso più il rischio era elevato e che l'assenza di rating implicava un'alea perché la società non era valutata. Ho fatto presente che comprando obbligazioni Corporate il rischio è più alto perché esiste il rischio di default dell'emittente che è parametrato al rating se esistente. Ricordo di averlo fatto anche a questi clienti perché io lo faccio con tutti i clienti. ... Non ricordo i colloqui per i singoli investimenti Cirio di cui è causa.") ed inadeguata alla specificità della negoziazione: nel caso di specie, riguardante la vendita a clientela retail di obbligazioni destinate ad investitori professionali, siccome in *grey market* e pertanto titoli non ancora emessi, con prezzi di incerta determinazione, privi di *rating*, né con intenzione di acquisizione neppure successiva, così come risultante dalla *offering circular* Cirio Finanziaria S.p.a., pure esponente l'elevato indebitamento del Gruppo

Cirio verso il sistema bancario e finanziario (doc. 6 del fascicolo di primo grado della banca).

E ciò, ancora una volta, in violazione di uno specifico obbligo per "gli intermediari autorizzati, nell'interesse degli investitori e dell'integrità del mercato mobiliare" di acquisire "una conoscenza degli strumenti finanziari, dei servizi nonché dei prodotti diversi dai servizi di investimento, propri o di terzi, da essi stessi offerti, adeguata al tipo di prestazione da fornire" (art. 26, lett. e reg. Consob 11522/98).

Dalle superiori argomentazioni discende allora, in accoglimento del mezzo, l'inadempimento della banca, comportante (non già risoluzione, anche per assenza di una tempestiva domanda, proposta soltanto in appello, ma, secondo la salvezza in ogni caso prevista dall'art. 1453, primo comma, ult. pt. c.c.) il risarcimento del danno: oltre che l'assorbimento del quarto (relativo ad inadeguatezza dell'operazione, in violazione degli artt. 21 d. lg. 58/98 e 29 reg. Consob 11522/98), del quinto (relativo ad erronea individuazione della *causa petendi* della domanda di nullità), del sesto (relativo ad annullabilità della negoziazione dei titoli Cirio, per vizio del consenso) e del settimo motivo di gravame (relativo ad erronea statuizione sulle spese giudiziali, per effetto espansivo interno della riforma della sentenza del tribunale, ai sensi dell'art. 336, primo comma c.p.c.).

### **IL CASO.it**

Il nesso di causalità tra il comprovato inadempimento della banca intermediaria ed il danno, da provare dall'investitore anche sulla base di presunzioni (secondo quanto ultimamente ribadito, in particolare da: Cass. 17 febbraio 2009, n. 3773, in *Giust. civ. Mass.*, 2009, 250), deve essere ritenuto, ad avviso di questa Corte, secondo un criterio di regolarità causale coerente con un ordinario atteggiamento di un investitore, di normale prudenza e debitamente informato, sulla base della riconducibilità dell'investimento, risoltosi nella perdita lamentata, all'esclusiva grave carenza di informazione alcuna in ordine all'effettivo livello di rischio dello strumento finanziario negoziato, in relazione alle circostanze ed alle finalità della sua

emissione, note alla banca, in quanto rappresentate, come detto, dalla *offering circular*.

**IL CASO.it**

In ordine poi alla liquidazione del danno, essa ben può essere fissata in misura pari al capitale investito (€ 50.000,00), interamente perduto, attesa l'insolvenza della società emittente, senza alcuna verosimile possibilità di rimborso ai sottoscrittori delle obbligazioni in questione.

Tale somma deve, infine, essere rivalutata anno per anno, secondo gli indici Istat nazionali, con decorrenza dalla domanda, in difetto di prova di previa costituzione in mora: e ciò in quanto obbligazione di valore, siccome risarcitoria, in quanto conseguente ad inadempimento di un obbligo autonomo di *facere* della banca ed a cosa diversa dal denaro (in tale senso, ancora ultimamente: Cass. 18 dicembre 2007, n. 26663, in *Giust. civ. Mass.*, 2007, f. 12), quale appunto quello informativo relativo alla negoziazione di strumento finanziario ad elevato rischio: sicchè la moneta assolve ad una funzione sostitutiva di una prestazione con diverso oggetto e non costituisce l'oggetto diretto dell'obbligazione originaria (in ciò individuato il criterio discrezionale tra obbligazione di valore e di valuta, in particolare da: Cass. 22 giugno 2007, n. 14573, in *Gulda al dir.*, 2007, 25).

Sulla somma annualmente rivalutata spettano poi gli interessi legali, con pari decorrenza.

Le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte d'Appello

definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

**IL CASO.it**

in riforma della sentenza del Tribunale di Torino n. 3767 del 6 giugno 2006,

dichiara tenuta e condanna Banca [redacted], in persona del legale rappresentante, al pagamento, in favore di [redacted] ed a titolo risarcitorio per inadempimento agli obblighi previsti dagli artt. 21 d. lg. 58/98 e 28 reg. Consob 11522/98, in relazione alla negoziazione in data 18 gennaio 2001 di obbligazioni Cirio S.p.a 8% Eur 01/05 del valore nominale di € 50.000,00, della somma di € 50.000,00, oltre rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat nazionali ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal 14 giugno 2004; condanna Banca [redacted], in persona del legale rappresentante, alla rifusione, in favore di [redacted] delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida: per il primo, complessivamente in € 8.500,00, di cui € 300,00 per spese, € 2.200,00 per diritti e € 6.000,00 per onorari di avvocato, oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A.; per il presente, complessivamente in € 9.550,00, di cui € 350,00 per spese, € 1.700,00 per diritti e € 7.500,00 per onorari di avvocato, oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A.

IL CASO.it

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 21 luglio 2009

Il Consigliere Est.  
(Dott. Adriano Patti)

Il Presidente  
(Dott. Mario Griffey)

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA  
Dott.ssa M.S. RUSCAZZO

DEPOSITATA nella Cancelleria della Corte  
d'Appello di Torino il 28 LUG 2009

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA  
Dott.ssa M.S. RUSCAZZO

MINUTA DEPOSITATA in Cancelleria  
in data 28/7/2009 il Cancelliere